

in Arrivo del 14-04-2022

Dott.ssa Cinzia Nava

Dottore Commercialista

Revisore dei Conti

C.F. NVACNZ66S56H224J

P.I. 02236830804

Via Aspromonte n.31-89127 RC

COMUNE DI SAN LUCA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA CINZIA NAVA
RELAZIONE

Oggetto: Validazione Piano Economico Finanziario (PEF) Tari 2022-2025

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Cinzia Nava, in rappresentanza del Comune di San Luca, nominata Revisore del Conti del Comune di San Luca (RC), con delibera dell'organo consiliare n. 25 del 11.12.2019;

Premesso che

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

l'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con la delibera n. 363/2021 (di seguito "delibera") il metodo per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da applicarsi per il quadriennio 2022/2025 (MTR-2)

Il nuovo metodo tariffario, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Il comune di San Luca gestisce l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in quanto l'attività di raccolta e trasporto rifiuti viene gestito dalla "Locride Ambiente Spa"- C.so della Repubblica, 60 - 89048 Siderno (RC), P.IVA: 02091520805; a tale Società sono stati chiesti, con PEC, i costi di gestione.

Si specifica che i dati forniti dalla società Locride Ambiente SpA sono risultati difformi da quanto stabilito dall'art. 28 dell'Allegato A del MTR-2,. Inoltre sono state riscontrate numerose incongruenze tra i dati riportati sul pef grezzo e quanto indicato nella relazione. L'ufficio finanziario ha prontamente comunicato al gestore le suddette incongruenze mediante posta elettronica certificata. Conseguentemente l'Ente procedeva alla predisposizione del PEF Arera TARI con i dati contabili disponibili.

Considerato che:

L'ARERA ha confermato la possibilità che, per la validazione del PEF, possa essere coinvolto un soggetto terzo con garanzia di terzietà rispetto al gestore.

L'attività di validazione viene svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 c.4 della delibera e nell'art. 28 del MTR-2 Allegato A alla citata delibera (di seguito "MTR-2"). La validazione attiene almeno alla verifica: 1) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dell'Ente; 2) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti; 3) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del servizio fornito.

Come previsto dall'art.7 c.3 della delibera, il Piano Economico Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a. una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (conforme allo schema tipo approvato con DETERMINAZIONE ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2, Allegato 3 o 4); b. una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti (conforme allo schema tipo approvato con DETERMINAZIONE ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2, Allegato 2); c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Al fine della validazione del PEF le attività svolte riguardano la: • verifica della presenza della dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi; • verifica della completezza dei contenuti minimi del PEF indicati nell'art. 27 del MTR-2 e così riepilogati: - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; - specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU; - ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; - risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono; - relazione sul modello gestionale ed organizzativo, sui livelli di qualità del servizio, sulle eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e relative motivazioni, sulla ricognizione degli impianti esistenti; - il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale; - la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale; - per ciascun anno {2022, 2023, 2024, 2025}, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento; verifica della coerenza e congruità dei dati trasmessi con le fonti contabili obbligatorie (bilancio, libro cespiti, PEF esercizi precedenti, etc.) e gli altri documenti disponibili (esempio: contratti) anche mediante tecniche di campionamento; • verifica dei dati relativi ai costi di capitale, valore immobilizzazioni, costi d'uso, ammortamento e remunerazione; • verifica del rispetto generale della metodologia di calcolo e dei parametri e fattori previsti dal metodo.

Atteso che:

L'ente ha l'obbligo di attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa; inoltre regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

L'Organo di Revisione - nell'ambito dei propri controlli – ha verificato il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF (e quindi anche la sua validazione), oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa.

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi con PEC del 13.04.2022, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

Considerato che

il Revisore, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

Valida

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario 2022-2025 predisposto dall'Ente attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

IL REVISORE

Dott.ssa Cinzia Nava

